

BANDO CONCERNENTE GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE PER L'ANNO 2010

COMMISSIONE GIUDICATRICE NAZIONALE

LINEE GUIDA

Nel rispetto di quanto previsto dal D.D.G. 4 maggio 2012, la COMMISSIONE GIUDICATRICE NAZIONALE ha provveduto ad elaborare le presenti prime indicazioni utili all'avvio dei lavori da parte delle Sottocommissioni territoriali riservando ad una fase successiva, dietro esplicite segnalazioni delle stesse Sottocommissioni, l'approfondimento di singoli aspetti.

Nella definizione di quanto sopra, si è fatto principalmente riferimento, oltre che alle intese con le OO. SS. concernenti gli sviluppi economici all'interno delle Aree per gli anni 2009, 2010 e 2011, alle sotto notate circolari che sono già state emanate in merito dalla Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale, valutando nel contempo la compatibilità con la procedura in esame anche delle risposte rese in merito alla valutazione dei titoli dalla Commissione Unica Nazionale per i passaggi dall'area B alla posizione economica C1.

- Intese sottoscritte tra l'Amministrazione e le OO. SS. in data 29 novembre 2010 diramate con Circolare n. 447 del 30 novembre 2010;
- Accordo Amministrazione / OO. SS. concernente gli sviluppi economici all'interno delle Aree per l'anno 2010 sottoscritto in data 14 novembre 2011 diramato con Circolare n. 466 del 21 novembre 2011;
- Bando concernente gli sviluppi economici delle Aree per l'anno 2010 pubblicato con Circolare n. 520 del 23.12.2011;
- Circolare n. 521 del 27 dicembre 2011 con la quale è stato rettificato il bando per quanto attiene il termine di riferimento per il servizio prestato;
- Circolare n. 18 del 11 gennaio 2012, contenente puntualizzazioni in merito all'accesso all'applicativo per la trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva interna;
- Circolare n. 27 del 23 gennaio 2012 concernente modalità procedurali relative alla Raccolta delle istanze e dei titoli valutabili, valutazione dell'anzianità di servizio e delle eventuali sanzioni;
- Circolare n. 4 del 24 gennaio 2012 del Segretariato Generale recante adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- Circolare n. 33 del 25 gennaio 2012 recante proroga dei termini di scadenza della presentazione delle domande;
- Circolare n. 66 del 22 febbraio 2012 esplicativa sugli sviluppi economici all'interno delle aree;
- Circolare n. 105 del 21 marzo 2012, recante proroga dei termini di scadenza della presentazione delle domande;
- Circolare n. 106 del 21 marzo 2012 – Risposta quesito attestazione effettivo svolgimento degli incarichi;
- Circolare n. 119 del 2 aprile 2012 recante Istruzioni relative alla presentazione delle domande di partecipazione e al plico dei titoli

- Circolare n. 158 del 4 maggio 2012 recante Decreto Direttoriale di istituzione della Commissione Giudicatrice Nazionale e sottocommissioni territoriali e successive sostituzioni.

Per una più agevole organizzazione delle indicazioni di cui sopra, le stesse sono state raggruppate nelle seguenti Sezioni:

- Requisiti di ammissione;
- Modalità di presentazione delle domande;
- Requisiti di partecipazione;
- Valutazione dei titoli.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Si richiama al riguardo la Circolare n. 520, prot. 47287 del 23.12. 2012 della D.G. O.A.G.I.B.P. che al punto 1) specifica che *sono ammessi alle procedure di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle Aree di cui al decreto direttoriale 22 dicembre 2011 tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali in servizio alla data di pubblicazione dello stesso, in possesso di due anni di servizio (con riferimento alla decorrenza giuridica dell'inquadramento) posseduti alla data del 31 dicembre 2009, nella fascia retributiva immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede lo sviluppo economico, posseduta alla data di pubblicazione del bando di selezione nel medesimo profilo professionale di appartenenza,.*

Si ricorda che nei due anni di servizio sono computati anche gli anni di servizio svolti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella posizione economica di cui al precedente sistema di classificazione, corrispondente alla suddetta fascia economica (immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre) individuata secondo la tabella B allegata al CCNL Comparto Ministeri 2006/2009.

Non possono partecipare alla presente procedura selettiva i dipendenti che, alla data di pubblicazione del decreto già citato si trovino in una delle seguenti condizioni:

- non siano dipendenti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, ancorché vi prestino servizio a titolo di comando;
- abbiano riportato, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione del decreto, provvedimenti disciplinari con esclusione di quelli previsti dall'art. 13, comma 2 (codice disciplinare) del CCNL Comparto Ministeri 12 giugno 2003 (sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione applicata al dipendente per le inosservanze richiamate al comma 2 dell'articolo 13 citato) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Si richiamano sull'argomento le modalità previste nel bando pubblicato con Circolare DGOAGIP n. 520 del 2011 al comma 2 articolo 2 "Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva interna" nonché all'articolo 3.

Si ricorda che:

1. La domanda di partecipazione va presentata per via telematica secondo le indicazioni fornite nella circ. 520/2011, con i relativi allegati (cfr. in particolare le "Istruzioni per la compilazione delle domande di partecipazione agli sviluppi economici 2010"). Dopo l'invio *on-line* entro il termine (ore **14.00 del 30 aprile 2012**, oltre il quale il sistema informatico non consentiva né modifiche né invii, ma solo visualizzazioni e stampe delle domande già inviate), il candidato deve stamparla, sottoscriverla in originale e farla pervenire all'Istituto competente secondo le seguenti modalità:

a) plico con domanda di partecipazione stampata, datata e sottoscritta in originale + copia doc. di riconoscimento in corso di validità (= carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione conduzione impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato)

b) altro plico dei documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili, divisi nelle categorie previste + elenco degli stessi

N.B. Entrambi i plichi devono riportare all'esterno la dicitura "Sviluppi economici MiBAC 2010; nome e cognome candidato; area e profilo professionale di appartenenza; fascia retributiva posseduta, fascia retributiva per la quale si concorre". I due plichi devono essere racchiusi in un'unica busta riportante la medesima dicitura.

2. La busta contenente i due plichi deve essere stata consegnata, a pena di esclusione, secondo una delle seguenti modalità:

- *a mano* all'Istituto MiBAC dove il candidato presta servizio; se candidato comandato o fuori ruolo presso altra Amministrazione, all'Istituto MiBAC ove è organicamente assegnato, entro e non oltre le ore **18.00 del giorno 30 aprile 2012**. Accertamento dell'avvenuta consegna entro i termini: attestazione con timbro e data dell'avvenuta consegna entro i termini stabiliti rilasciata dall'Istituto ricevente;
- invio *per raccomandata a/r* all'Istituto MiBAC ove presta servizio o è organicamente assegnato, entro e non oltre le ore **24.00 del giorno 30 aprile 2012**. Accertamento dell'avvenuta consegna entro i termini: timbro ufficio postale accettante.

Nota Bene

La domanda cartacea non deve presentare, pena l'esclusione, correzioni o integrazioni rispetto a quella trasmessa in via telematica.

La domanda stampata non firmata dal candidato in maniera autografa ed in originale comporta l'esclusione dalla procedura.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, forme di compilazione e presentazione della domanda con modalità diverse e oltre i termini.

La domanda cartacea dovrà essere perfettamente conforme a quella compilata per via telematica, pena l'esclusione.

La domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000. I candidati autocertificano i dati personali, il possesso dei requisiti e dei titoli valutabili. Il candidato

dichiara, sotto la propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, che quanto indicato nella domanda di partecipazione alla procedura corrisponde a verità.

I documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili sono trasmessi in originale o in copia conforme o, in alternativa, sono richiamati nelle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 con indicazione degli elementi indispensabili ai fini del reperimento dei titoli, come previsto dall'art. 43 del DPR 445/2000.

Di conseguenza, la documentazione, per i titoli di cui al punto 1) lett. A) delle tab. 1, 2 e 3 che presuppongono l'**effettivo svolgimento** di attività, è presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità alternative:

- a. provvedimento di conferimento incarico in originale o copia conforme accompagnato da un attestato di effettivo svolgimento dello stesso, con indicazione del relativo periodo, rilasciato dal direttore dell'Istituto che ha conferito l'incarico o dal direttore dell'Istituto presso cui l'incarico è stato svolto (presuppone attività valutativa da parte del dirigente che deve verificare il positivo svolgimento degli incarichi, snellendo i controlli della Commissione Giudicatrice Nazionale e delle Sottocommissioni Territoriali, cfr. circ. 66/2012);
- b. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, convalidata, ai fini dell'attestazione dell'effettivo svolgimento e con indicazione del relativo periodo, dal direttore dell'Istituto che ha conferito l'incarico o dal direttore dell'Istituto presso cui l'incarico è stato svolto (3 modelli – uno per ciascuna area - allegati alla circ. 520/2011, con valore esemplificativo cfr. circ. 66/2012). Il candidato deve specificare nella dichiarazione la tipologia di titolo, l'amministrazione o ente presso cui è stato acquisito, l'anno e il periodo di riferimento. Ad ogni dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (circ. 66/2012).

Il direttore dell'istituto presso cui l'incarico è stato svolto o che ha conferito l'incarico attesta l'effettivo svolgimento degli incarichi; spetta ai candidati collocare i titoli posseduti all'interno delle tabelle (circ. 106/2012).

Per i titoli di studio, culturali e pubblicazioni di cui al punto 2) delle tab. 1, 2 e 3 la documentazione valutabile dovrà essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità alternative:

- a) titolo in originale o in copia conforme;
- b) dichiarazione del titolo posseduto (artt. 46 e 47 DPR 445/2000).

In merito al punto 3) delle tab. 1, 2 e 3 i candidati devono dichiarare:

- se nel biennio precedente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano riportato rimproveri scritti o multe;
- se abbiano svolto attività lavorativa pre-ruolo, indicandone la durata, la qualifica rivestita e l'Amministrazione presso cui tale attività è stata svolta (circ. 66/2012).
- Se sono dipendenti con trattamento economico stipendiale di Ispettore generale r.e. con contenzioso pendente (cfr. circ. 66/2012).

Si ricorda altresì che è posto a carico degli Istituti riceventi :

- ripartire la documentazione pervenuta per Area, Profilo professionale di appartenenza e Fascia retributiva per cui i candidati concorrono e provvedere ad inviarla alla DR (Istituti periferici e Istituti

centrali e con finalità particolari art. 15 DPR 233/2007), alla Soprintendenza Archivistica per la Sicilia o per il Trentino-Alto Adige (rispettivamente Istituti periferici della Sicilia o del Trentino-Alto Adige) o alla DG_OAGIP (tutte le DG centrali, SG, OIV, UDCM) entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (cioè entro il 15 maggio 2012). Alcune DR hanno richiesto la compilazione di elenchi secondo modelli forniti in allegato alle relative circolari regionali;

- verificare che siano stati comunicati (da parte degli istituti periferici alle DR ecc.) i candidati cui sono state irrogate sanzioni disciplinari (l'elenco va poi inviato da parte delle DR e delle Soprintendenze archivistiche della Sicilia e del Trentino-Alto Adige ai Servizi IV e VI della DG OAGIP).

Con riferimento all'art. 3 del decreto del 22 dicembre 2011, si ricorda nuovamente che sono da considerarsi comunque imprescindibili, ai fini dell'ammissibilità delle istanze, le condizioni riportate nel bando con la dicitura "*pena l'esclusione*" e più precisamente:

- domande cartacee non perfettamente conformi a quelle inviate in via telematica (art.3 c 8);
- mancata sottoscrizione della domanda stampata in maniera autografa e in originale (art.3 c 8);
- domande presentate oltre i termini previsti dal bando (art.3 c 9);
- domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal bando (art.3 c 9).

Assolte le su richiamate condizioni a pena di esclusione, le Sottocommissioni Territoriali di valutazione potranno procedere a eventuali possibili regolarizzazioni di lievi difformità nella presentazione di istanze che rispondano in modo sostanziale ai requisiti previsti dal bando.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini degli opportuni richiami sono stati presi in considerazione:

1. Accordo Amministrazione/OOSS del 14 novembre 2011 e smi con il quale si è dato il via alla procedura di selezione;
2. Accordo Amministrazione/OOSS di ripartizione dei posti tra i profili professionali del 17 novembre 2011;
3. Decreto Direttoriale del 22 dicembre 2011 con il quale è stata indetta la procedura selettiva;
4. Circolare DG OAGI BP n. 520 del 23 dicembre 2011 che ha pubblicato e diffuso il bando presso le sedi degli uffici MiBAC;
5. Circolare DG OAGI BP n. 521 del 27 dicembre 2011 che ha rettificato il bando per quanto attiene il termine di riferimento per il servizio prestato;
6. Circolare DG OAGI BP n. 27 del 23 gennaio 2012, contenente alcune specificazioni sulla raccolta delle istanze ;
7. Circolare DG OAGI BP n. 66 del 22 febbraio 2012, contenente alcune ulteriori precisazioni sulla procedure in questione.
8. Circolare DG OAGI BP n. 106 del 21 marzo 2012, che specifica l'attribuzione del compito di attestazione .

Si ricorda che la decorrenza giuridica del riconoscimento del profilo economico superiore è fissata al 1.1.2010 con conseguente esclusione dalla partecipazione al bando dei dipendenti in pensione e/o in esonero alla data di pubblicazione del bando (23 dicembre 2011); previsione, questa, coerente con quanto disposto all'art. 2 dell'Accordo MiBAC- OOSS del 14 novembre 2011.

Riguardo all'attestazione dei titoli conseguiti dal personale, il compito che la circolare 106/2012 definisce affidato al "Direttore dell'istituto" va considerato riferito a tutti i dirigenti di prima e seconda fascia in servizio preposti ad uffici del MiBAC, ivi compresi i Direttori dei Servizi delle Direzioni Generali.

Anzianità di servizio, profilo professionale, sanzioni.

E' effettuato – ai sensi della circolare 27/2012 - direttamente dalla Direzione generale OAGIP l'accertamento di:

- permanenza in servizio alla data di pubblicazione del bando (23 dicembre 2011),
- due anni di servizio posseduti alla data del 31 dicembre 2009;
- profilo professionale di riferimento;
- eventuali sanzioni riportate dai candidati nei due anni precedenti la data di pubblicazione del Bando (23 dicembre 2011).

Esperienza professionale

Per la valutazione dell'esperienza professionale si fa riferimento a quanto stabilito dal bando. Qui di seguito si riportano, per opportuno richiamo e per semplice utilità pratica, le indicazioni del DD 22 dicembre 2011 e quelle della circ. 66/2012 relative a specifiche e particolari situazioni attinenti la valutazione dell'esperienza professionale:

- al punto 3) delle tab. 1, 2 e 3, i candidati devono aver dichiarato:
 - a) se nel biennio precedente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano riportato rimproveri scritti o multe;
 - b) l'attività lavorativa pre-ruolo svolta: i candidati devono dichiarare la durata, la qualifica rivestita e l'Amministrazione presso cui l'attività è stata svolta (circ. 66/2012);
 - c) se sono dipendenti con trattamento economico stipendiale di Ispettore generale r.e. con contenzioso pendente (cfr. circ. 66/2012).

Si ricorda che:

1. Ai fini del computo dell'esperienza professionale non si tiene conto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia e di ogni altra situazione giuridica che abbia determinato soluzione di continuità del servizio. Non si tiene conto, altresì, né del servizio di leva, svolto prima dell'assunzione, né degli anni di laurea ancorché riscattati. Sono considerati, invece, ai fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito dell'esperienza professionale tutti i servizi pre-ruolo resi nella P.A. dal giorno di effettivo servizio. Si ritiene utile riportare le principali tipologie di servizi pre-ruolo presentatesi nell'Amministrazione, con indicazione delle relative decorrenze, a cui i candidati dovranno far riferimento:

- giornalieri e salariati: dalla data di prima assunzione;
- dipendenti assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 (compresi quelli che, non avendo superato inizialmente gli esami di idoneità sono stati reintegrati nelle graduatorie a seguito di sentenza favorevole): dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale contenente le graduatorie degli esami di idoneità (1 settembre 1984);

- dipendenti provenienti dai disciolti organismi N.A.T.O.: dalla data di inizio del servizio non di ruolo;
 - dipendenti transitati nell'Amministrazione ai sensi della legge n. 236/1993: dalla data di inizio del servizio non di ruolo;
 - personale assunto a tempo determinato: dalla data di inizio del servizio non di ruolo(ved. DD 22 dicembre 2011: art. 4, co. 4)
2. Il personale ex trimestrale dovrà sommare i vari trimestri prestatati fino al raggiungimento temporale di un anno da dichiarare ai fini del conseguimento del relativo punteggio (per singolo anno) nell'esperienza professionale (circ. 66/2012: lettera D).
 3. Il periodo di attività svolta dai lavoratori socialmente utili (LSU) non può essere dichiarato nell'ambito dell'esperienza professionale come servizio pre-ruolo (circ. 66/2012: lettera F).
 4. Per i dipendenti assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, in linea con il decreto direttoriale 22 dicembre 2011 (in base al quale "Sono considerati (...) ai fini dell' attribuzione del punteggio nell'ambito dell'esperienza professionale tutti i servizi pre-ruolo resi nella P.A. dal giorno di effettivo servizio"), si fa presente che il periodo intercorrente dal giorno di effettivo servizio presso

l'Amministrazione e il 31 agosto 1984 si considera a tutti gli effetti come servizio pre-ruolo da dichiarare nell' ambito dell' esperienza professionale (circ. 66/2012: lettera G).

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Attività rilevanti attestate dai Dirigenti

Per la valutazione dei titoli si richiamano le circolari 520/2011 e 66/2012 della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale.

Si ricorda che sono valutabili esclusivamente le attività rilevanti espletate nel profilo professionale di appartenenza indicato nella domanda di partecipazione al bando relativo agli sviluppi economici anno 2010, con conseguente considerazione delle attività svolte antecedentemente al 31 dicembre 2009.

Poiché il personale appartenente alla prima area svolge compiti di supporto nei diversi ambiti di attività, potrà essere considerata attività rilevante solo quella che risulti essere stata realizzata attraverso un contributo specifico, riconoscibile e documentato o attestato.

In particolare si richiama l'attenzione sulle seguenti indicazioni:

- a) Quando l'espletamento di un incarico è valutato con riferimento a un certo periodo di tempo (anno, mese ecc.), "il punteggio previsto per il periodo sarà attribuito anche in presenza di frazione di tale periodo superiore alla metà e non può comprendere la somma di singoli periodi di durata inferiore al minimo o di eccedenze risultanti da periodi già conteggiati" (circ. 520/11 art. 4, c. 7, lettera c). Quando, ad esempio, il periodo di riferimento per la valutabilità è di un anno, un periodo di sei mesi e un giorno è valutabile come anno mentre non sono cumulabili periodi di tre mesi e quattro mesi.

- b) L'attività di responsabilità di strutture è valutata solo per anno (circ. 66/2012 lettera I). Per la seconda Area, le attività di responsabilità effettivamente svolte dal candidato ed attestate dal direttore d'Istituto potranno essere inserite nell'ambito del Punto A1) della Tab. 2 allegata al DD 22 dicembre 2011 (circ. 66/2012).
- c) Partecipazione ad organi collegiali: non è valutabile come attività di partecipazione a organi collegiali quella di componente delle RSU, di commissioni elettorali per le elezioni delle RSU o per quelle politiche o amministrative, consigli o giunte di enti locali, perché non sono incarichi conferiti dall'amministrazione né si tratta di organismi la cui attività è direttamente riconducibile al profilo professionale di appartenenza del candidato. "La partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro o di studio deve risultare da incarichi conferiti con atti formali del direttore dell'istituto comprovati con relativa attestazione di effettivo svolgimento" (circ. 66/2012 lettera M).
- d) Collaborazione a mostre e convegni: "Per collaborazione a mostre e convegni si intende un'attività istituzionale promossa dall'amministrazione che ha visto, in ragione di uno specifico incarico conferito dal dirigente, la partecipazione del personale dipendente alla predisposizione delle attività finalizzate alla realizzazione della mostra o del convegno. Sono pertanto escluse tutte le attività extraistituzionali (es. attività in conto terzi)" circ. 66/2012 lettera N). E' parere della Commissione Giudicatrice Nazionale che nelle attività istituzionali promosse dall'Amministrazione sono ricomprese sia le attività organizzate dalla medesima Amministrazione, anche in collaborazione con altri soggetti, sia le attività cui l'Amministrazione partecipa svolgendo un ruolo riconoscibile.

In particolare si richiama l'attenzione sulle seguenti indicazioni:

1. L'attività realizzata come cura redazionale è assimilata alla "Collaborazione per mostre o convegni o altro"; rimane fermo che la cura redazionale deve riguardare pubblicazioni riconducibili alle attività istituzionali e deve espressamente risultare dalla pubblicazione. Per la Seconda Area tale attività deve tradursi in una *collaborazione* all'attività di cura redazionale.
2. Sono assimilabili alle "Collaborazioni per mostre, convegni o altro" le attività di schedatura, catalogazione, inventariazione di fonti storiche, individuazione e descrizione di beni culturali. Per la Seconda Area tale attività deve tradursi in una collaborazione alle operazioni di schedatura, catalogazione, inventariazione di fonti storiche, individuazione e descrizione di beni culturali.

Titoli di studio, culturali, Pubblicazioni

1. Idoneità concorsuali: nella tabella allegata alla Circolare n. 520/2011 si recita "sono da valutare in maniera distinta le idoneità conseguite in precedenti riqualificazioni non seguite da successivo inquadramento e le idoneità conseguite in concorsi pubblici".
Per entrambe le fattispecie si ritiene che possa essere presa in considerazione, con conseguente attribuzione di punteggio, ogni idoneità conseguita a seguito di superamento delle prove previste nel corrispondente bando: di conseguenza per un bando unico, che prevede una prova unica (colloquio/ esame), viene considerata una sola idoneità ed attribuito un unico punteggio, anche se l'esito positivo consente l'accesso a graduatorie diverse.
2. I cataloghi di mostre sono assimilati alle monografie quando abbiano carattere monografico prevalente e il curatore sia assimilabile all'unico autore delle monografie.

Per i cataloghi collettivi, si procederà riconoscendo ad ogni saggio le stesse caratteristiche degli articoli su riviste specialistiche.

- L'opera grafica, di cui il candidato risulta essere l'autore, può essere assimilata ad una pubblicazione testuale qualora si configuri quale ricerca originale (ad esempio elaborati grafici, progettuali o di studio relativi a beni culturali, illustrazioni a scopo didattico) e non, dunque, quando si tratti di immagini di corredo, senza caratteristiche autoriali.

Corsi di formazione

1. Il titolo concernente la partecipazione ai corsi di formazione di riqualificazione professionale si riferisce ai soli dipendenti che abbiano partecipato ai suddetti corsi e che non siano stati inseriti nelle graduatorie finali della procedura considerata (circ. 66/2012: lettera T).
2. Ciascun titolo costituisce oggetto di valutazione una sola volta, in un'unica categoria (DD 22 dicembre 2011: art. 4, co. 7, lettera b).

Incarichi di attività di progettazione / direzione lavori

Sono valutabili quali singoli incarichi le attività di progettazione e/o di direzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 163/2006. Ne consegue che una nota d'incarico di progettazione e direzione lavori dovrà essere considerata al pari di due incarichi.